

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE  
CUNEO



*N. 40.*  
*31/12/2021*  
*31*

*Atto costitutivo  
la Società Perale &  
Prest. di Beni Immobili*



IL CONSERVATORE delegato  
SANTOSTASI Dr. Alessandro

*Santostasi*



N<sup>o</sup> 10 Statuto della base Purah T. Base Saginaw  
del 1872. Regando S. M. M. M. M. primo per grazia  
di Dio e volontà della Majestà  
Re S. Maria

L'anno Mille ottocento novanta,  
Lette addi quattordici del mese di  
dicembre in San. Vespasiano, ed  
in una casa del Signor Filippo  
Ott. Donati al piano primo in  
Via Botteghe Oscure garantita  
Manti in Signori Giovanni fu  
Antonio M. Maria in detto piano  
il compizzo Notabile di Mondovì  
con sig. Luigi e Rogliani e alla  
presenza dei Vostri Signori: Ben-  
ni Avv. Giuseppe fu Domenico, notario  
esistente a banco, Portico Marchese  
Lo S. Montenegro, del Comune di Cuneo,  
di Mondovì e residenti in detta casa.

Sono compagni personalmente:  
Signori tutti capaci ed a me co-  
nosciuti: Gaspare Not. Bonet  
fu Filippo, bab. ~~aparente~~ in Not. Giu-  
seppe fu Marco, Rompe cano-  
nico Pietro fu ~~Christoforo~~ fuolo.

Dayton N.Y.

1871 1872 1873 1874

100

RICEVITORE

will

Baron Savats

Donje Carrico Pietro

*Captain Munter*

IL CONSERVATORE delegato  
SANTOSTASI Dr. Alessandro  
Santostasi



Car. Giuseppe fu Stefano, Odello fu  
fu Domenico, Vignaro Gaetano fu  
Angelo, Manera Giuseppe fu Francesco  
Simpio geometra, Guglielmo fu Berardo,  
Vino, Gayva Giovanni Battista fu  
Domenico, Merello Domenico fu Dome-  
nico tutti possidenti; e pagano  
pardo fu Luigi, Geo Stefano fu  
Giuseppe, Gimaldi Stefano fu Be-  
nardo, Rotte Matteo fu Emanuele  
Calandri Benardo fu Giovanni, Bo-  
ra Stefano fu Francesco, Panno  
Domenico fu Francesco, Gazzetta  
Co fu Pietro e Bovetti Giorgio fu  
Giuseppe agiuttori possidenti tutti  
tutti a Beni Vignaro nuovo. Distingui  
Vignaro crato a Benaro, Sempio a Sesto  
Panno Stura e Bovetti a Benaro ed altri  
possidenti, che mi individuano di fare costante qua-  
- di Stura; di dichiarare di costituire in Be-  
- alla una Società cooperativa in nome e collett.  
Arro allo scopo di acquistare e vendere di mutuo  
mutuo e sotto la denominazione di Banca Pano-  
le T. Pesto. 2° di approvare lo Statuto che  
fora reggesse la Società; il quale si fa  
nel tenore seguente: —

# Statuto

## Art. 1.<sup>o</sup>

È costituita una Società Cooperativa in nome collettivo colla denominazione di « Cassa Municipale di Prestiti » con sede in Bene Vagienna.

## Art. 2.<sup>o</sup>

Essa ha per scopo di largire il credito ai soci per migliorare la loro condizione economica e morale, fornendo loro il denaro a ciò necessario nei modi determinati dal presente Statuto e favorendo il risparmio, accettando in deposito dai soci i denari ad interesse.

## Art. 3.<sup>o</sup>

La società avrà la durata di 99 anni dalla data dell'atto costitutivo con facoltà di prorogarsi.

## Art. 4.<sup>o</sup>

Possono appartenere alla Società soltanto persone che sieno iscritte nei ruoli della imposta terreni o fabbricati, o ricchezza mobile, o tasse comunali, sia direttamente che in via indiretta del Comune di Bene

Leggenda  
Guglielmo D. Lombardi  
Donipio Lando  
Pietro  
Prof. Giuseppe Mercurio  
Carlo Minichini  
Ettore



Vagienna: mafiosi, affittavoli e coltivato-  
ri di terreni in territorio di Bone Vagienna,  
che offrono la garanzia dell'onestà e  
moralità individuale, che non facciano  
parte di un'altra società a responsabilità  
illimitata avente lo stesso oggetto, e che sap-  
piano scrivere il loro nome e cognome.

Le Domande di ammissione, Devono essere  
rivolte al Consiglio di amministrazione,  
al quale spetta accettarle o respingerle,  
giusta i proprii criteri e contro le cui de-  
liberazioni, è consentito il ricorso alla Com-  
missione di Sindacato.

#### Art. 5°

La qualità di socio si perde: per morte,  
per rinuncia, per esclusione e per cessazio-  
ne delle qualità prescritte dall'articolo 4.

Sarà escluso il socio che si faccia persegui-  
tare in giudizio per prestiti avuti dalla  
società, o che altrimenti si renda indegno  
d'appartenervi.

#### Art. 6°

I soci hanno diritto:

a) di prendere parte personalmente con  
voto alle riunioni generali della società, ma



IL CONSERVATORE delegato,  
SANTOSTASI Dr. Alessandro

Santostasi



non è ammessa la rappresentanza;  
b) di richiedere prestiti al Consiglio d'amministrazione, che li potrà accordare in quanto i mezzi della società il consentano e secondo le prescrizioni del presente Statuto e le Deliberazioni dell'assemblea generale;  
c) di collocare Denaro a frutto nella cassa sociale.

---

Art. 7°

I soci sono obbligati:

- a) a rispondere con tutti i loro averi, fra di essi in parti uguali e solidariamente rispetto ai terzi, per prestiti passivi contratti dalla società e per ogni altra sua obbligazione inerente alla società stessa;  
b) ad osservare lo Statuto di regolamenti della società ed a favorirne in ogni rapporto l'interesse.
- 

Art. 8°

Per le obbligazioni contratte dalla società fino al giorno in cui la perdita della qualità di socio diviene efficace, il socio cessante e gli eredi di lui rimangono obbligati verso i terzi per due anni dal giorno stesso, a termini dell'articolo 227 del Codice di Commercio.

Giuseppe L. Forte  
Donatello Carlo Pietro  
Antonio Giuseppe Bernini  
Carlo Montegomery  
E. M. M. M. M.

Art. 9.

Sono Organi Della Società: \_\_\_\_\_

1° L'assemblea generale dei soci: \_\_\_\_\_

2° Il Consiglio d'Amministrazione; \_\_\_\_\_

3° La Commissione di Sindacato; \_\_\_\_\_

4° Il Contabile Segretario. \_\_\_\_\_

Tutti gli uffici sono onorari e gratuiti.  
Al solo Contabile Segretario potrà essere  
assegnata una retribuzione che dovrà con-  
sistere sempre in una somma fissa da deter-  
minarsi annualmente. \_\_\_\_\_

Art. 10°

L'assemblea generale è costituita da tutti  
i membri della Società e ne esercita tutti  
i diritti. \_\_\_\_\_

L'assemblea generale è ordinaria e straordi-  
naria; le ordinarie seguono due volte all'anno  
in primavera ed in autunno, la prima entro  
tre mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale  
che termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Le straordinarie, qualora le richiedano il  
Consiglio d'Amministrazione e la Com-  
missione di Sindacato, ovvero il quinto dei  
soci mediante proposizione scritta indicante  
scopo e motivi, diretta al Consiglio d'Ammini-

IL CONSERVATORE delegato  
SANTOSTASI Dr. Alessandro  
Autostasi



missione ad alla Commissione di Sindacato.

La convocazione è fatta dal presidente mediante invito personale ai soci ed avviso pubblicato dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, affisso alla Sede della Società ed Albo Pretorio comunale ed in quelli altri luoghi e modi che verranno dal Consiglio Determinati.

Le Deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, purché prese a maggioranza dei ~~presenti~~ presenti a parità di voti la proposta s'intende respinta.

Ver. 11<sup>o</sup>

L'assemblea generale vigila tutta l'amministrazione ed in ispecie l'opera della Commissione di Sindacato. Approva nella riunione di primavera i conti, i bilanci, e rielegge i consiglieri di amministrazione ed i sindaci, a parità di voti decidendo la sorte.

Consiglieri d'amministrazione saran-  
no rieleggibili e scadranno ogni biennio  
per metà; pel primo biennio deciderà la  
sorte e successivamente s'intenderanno sca-  
duti i più anziani.

William D. Towne

Donné l'année 1812

Pauline Berning

Cash & Wadsworth

1

IL CONSERVATORE delegato  
SANTOSI Dr. Alessandro

Autosteg



Fissa la somma massima totale dei prestiti passivi, che il Consiglio d'Amministrazione può contrarre per conto ed in nome della Società, ed il massimo del credito che esso può concedere ad un socio, sia in una sola volta, sia in più, fissa il saggio dell'interesse da pagarsi anticipatamente dai soci sui prestiti loro concessi esclusa sempre ogni provvigione; fissa la multa da esigere dai soci assenti dalle assemblee generali senza giustificazione, di cui l'eventuale prodotto andrà al fondo di riserva, o capitale della Società.

#### Art. 12

Il Consiglio d'Amministrazione è composto di un presidente, di quattro consiglieri ed di un supplente.

Il consigliere più anziano fungerà da presidente in mancanza dello stesso.

Il presidente durerà in carica quattro anni e non potrà essere rieletto che dopo la decorrenza di un quadriennio, gli altri membri del Consiglio sono rinnovati per turno biennale.

Il consigliere supplente interviene alle adunanze solo nel caso mancassero consiglieri effettivi.

Art. 13°

La Società è rappresentata giudizialmente e stragiudizialmente dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 14°

La sottoscrizione degli atti, cambiali, ha la forza obbligatoria per la Società, se fatta dal presidente o da chi ne fa le veci, insieme con un altro membro del Consiglio.

Art. 15°

Il presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio d'amministrazione e dell'assemblea generale e dà notizie sullo stato della Società nella riunione generale ordinaria di primavera.

Art. 16°

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce in regolare adunanza a norma del regolamento.

Sono valide le sue deliberazioni se approvate da tre dei suoi componenti e registrate nel libro delle adunanze.

Esso deve osservare tutte le prescrizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea generale, della Commissione di Sindacato.

Galleri di Sord  
Domenico Comis Pietro  
Angelo Giuseppe Marini  
Carlo Mondragone  
Galleri di Sord

Deliberare sulla ammissione od esclusione dei soci, sulle spese e sulle entrate e sulla concessione dei prestiti, vegliando alla puntuale loro restituzione, contrarre entro i limiti prescritti dall'assemblea generale ed a norma dei bisogni della Società prestiti passivi per conto ed in nome di essa, vigilare sulla cassa e sulla tenuta dei conti, e procedere al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di cassa, presentare entro i primi tre mesi dell'anno il bilancio del precedente esercizio all'assemblea generale.

Art. 17°

Trattandosi degli interessi di un membro del Consiglio, esso deve astenersi dall'intervenire e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta al voto della Commissione di Sindacato.

Art. 18°

Per gli affari sociali i componenti il Consiglio d'amministrazione, non contraggono, a causa della loro amministrazione, una responsabilità personale maggiore di quella di ogni altro socio. Sono però soggetti alla

IL CONSERVATORE delegato  
SANTOSTASI Dr. Alessandro

Sau tostosi



responsabilità della esecuzione del mandato  
ed a quella che deriva dalle obbligazioni  
che la legge loro impone. Non possono far  
altre obbligazioni che quelle espressamente  
menzionate nell'atto costitutivo; in caso di  
trasgressione, sono responsabili tanto verso i  
terzi, quanto verso la Società.  
Essi sono esonerati dall'obbligo di prestare  
cauzione.

Art. 19°

La Commissione di Sindacato è com-  
posta di un sindaco capo e di quattro  
sindaci. Durano in carica due anni e  
potranno essere rieletti.

Art. 20.

La Commissione di Sindacato deve vigilare  
perché l'amministrazione sia condotta  
statutariamente e ogni sua prescrizione,  
come quella dell'assemblea generale, siano  
eseguite.

Ha diritto di procedere in ogni momento  
alla ispezione dei libri e della cassa e  
deve riunirsi ad invito del sindaco capo a tale  
scopo, almeno quattro volte all'anno speci-  
ficando in un verbale i difetti che incon-

perizon  
Gasper & Soub  
D'Ampe, Canco Pietro  
Gastiguet Perrin  
Carles Montgum  
dicta  
Gastiguet Perrin  
E. M. P. 1895

trasse, e provvedendo all'immediato conseguimento dei crediti che apparissero mal sicuri. Che un membro del Consiglio, od il contabile non ottemperasse alle prescrizioni statutarie, od altrimenti danneggiasse la Società, ha da prendere ogni opportuno provvedimento, sospendendosi anche dall'ufficio, ma deve tosto riunire l'assemblea generale e sottoporle il caso.

Ad essa spetta approvare, con quelle modificazioni che credesse opportune, i regolamenti interni, e le norme generali di servizio che il Consiglio d'Amministrazione le ha da sottoporre a giudicare sugli appelli contro le deliberazioni del detto Consiglio e sulle autorizzazioni da esso mandate per le azioni da esercitare in giudizio, per le quali, eccetto quelle di pagamento di prestiti concepiti, il Consiglio stesso deve farne richiesta.

Art. 24°

Il segretario è nominato dall'assemblea generale. Dei loci, ad esso sono affidate le tenute dei libri e la cassa. Egli deve eseguire le deliberazioni del Consiglio d'am-



IL CONSERVATORE delegato  
SANTOSIASI Dr. Alessandro  
*Santosias*



amministrazione, esigere e pagare, conservare i valori e gli atti della Società e presentare prima del 1° febbraio di ogni anno il bilancio dell'anno precedente, con tutti i documenti giustificativi, al Consiglio d'Amministrazione. Egli non può far parte del Consiglio d'Amministrazione né della Commissione di Sindacato. Deve prestar cauzione, ma ne può essere esonerato con speciale deliberazione dell'assemblea generale.

Art. 22°

Nel bilancio i creditori devono essere distinti nelle loro diverse specie, eliminati quelli che definitivamente inesigibili e quelli mal sicuri, calcolati secondo il valore probabile, e gli interessi sia attivi che passivi vi devono essere computati fino alla fine dell'anno che si chiude, sebbene non esigibili e non pagabili che posteriormente.

Art. 23°

I mezzi pecuniosi della Società si riuniscono mediante i prestiti passivi che essa contrae, in cui si comprendono i capitali pretesi

di essa depositati a risparmio. Vi si aggiun-  
gono gli utili netti ed ogni altro eventuale  
provento.

Questi mezzi devono servire per concedere  
prestiti ai soci, per coprire le spese sociali  
e per scopi di comune utilità.

Art. 24°

La società si interdice ogni affare aleatorio.  
Non concede prestiti che ai soci, e solo i denari  
da essa temporaneamente non richiesti, collo-  
ca a frutto presso qualche istituto di credito,  
determinato dall'assemblea generale.

Art. 25°

Il Consiglio d'amministrazione concede pre-  
stiti ai soci nei limiti fissati dall'assem-  
blea generale, a breve termine, fino a due  
anni, con vaglia cambiario, mediante succes-  
sive prolungazioni trimestrali o semestrali,  
fino al termine del periodo di durata della  
prestito fissato al momento della concessione,  
e senza che il socio debitore sia tenuto,  
all'atto della rimozione, a pagare parte  
del capitale, ma solo gli interessi anticipati.  
La rimozione dovrà essere dal Consiglio  
d'amministrazione sofferta, qualora il socio.

IL CONSERVATORE delegato  
SANTOSTASI Dr. Alessandro

Santostasi



Debitore non presentasse più la dovuta garanzia, o qualora le condizioni, in cui la Società venisse a trovarsi, ne la obblighino.

Per violazione delle disposizioni statutarie o per diminuita garanzia o mancata sicurezza del prestito, il Consiglio d'amministrazione potrà immediatamente pretendere il pagamento dei debiti del socio, senza riguardo a promessa di sorta.

Art. 26°

Il buon impiego d'ogni prestito concesso deve essere possibilmente stabilito in precedenza e sindacato in appreso. Lo scopo del prestito di cui il socio fa richiesta sarà indicato nella domanda. Che poi il socio, ottenuto il prestito, non ne facesse in effetto quell'uso, potrà il Consiglio d'amministrazione, a norma di casi, esigere al più presto, la restituzione della somma prestata, ovvero asseverarlo dal numero dei soci.

Art. 27°

I prestiti potranno essere concessi sulla sola firma del socio debitore, senza altra garanzia, ma la somma totale dei prestiti così concessi non dovrà eccedere il massimo

che all'assemblea generale spetta di determinare.

Art. 28<sup>o</sup>

La Società si studierà di dare vita alle istituzioni atte a migliorare nel rapporto morale e materiale le condizioni degli abitanti del Comune di Bene Vagienna.

Art. 29<sup>o</sup>

Gli utili devono essere accumulati per intero e formeranno il capitale proprio della Società, ad incremento del quale devono concorrere ogni ulteriore provento. Il capitale deve servire prima di tutto a coprire le eventuali perdite della Società. Giunto che sia a tale entità da bastare interamente agli scopi che la Società si propone, spetta all'assemblea generale di erogarne i frutti per intenti di comune utilità.

Art. 30.

Il capitale della Società rimane una proprietà della Società. I soci non vi hanno personalmente alcun diritto né possono richiederne la divisione.

Se la Società si sciogliesse, il capitale dovrà essere erogato a vantaggio degli Istituti di beneficenza locale, ed a pro' dell'agricoltura.



IL CONSERVATORE delegato  
SANTOSTASI Dr. Alessandro  
*Santostasi*



Art. 31°

Il paragrafo precedente e tutte le norme generali che concernono il capitale sociale, non possono essere modificate, se la maggioranza dei tre quarti dei soci non vi aderiscono con regolare assemblea. Per ogni altra modificazione è sufficiente l'adesione dei due terzi dei soci.

---

Art. 32°

Gli atti sociali saranno pubblicati nel giornale La Sentinella delle Alpi, all'Albo Pretorio di Bene Vagienna, ed in un pubblico foglio da determinarsi ogni anno dall'assemblea generale.

---

Art. 33°

Ogni controversia fra i soci circa le disposizioni del presente Statuto, o circa altre questioni riguardanti la società, sarà risolta dall'assemblea generale; contro le decisioni della quale vi sarà luogo a rimettere il giudizio a tre arbitri da eleggersi dalle parti, od in difetto dalle norme dell'articolo 12 del Codice di procedura civile. Gli arbitri decideranno anche come amichevoli compositori ed escluda ogni formalità di giudizio. Per quanto non è disposto

---

col presente Statuto, i soci tutti indistin-  
tamente si rimettono alle disposizioni del  
Codice di Commercio.

IL CONSERVATORE delegato  
SANTOSTASI Dr. Alessandro



Il presente atto da me rogato è  
letto per da me a tutti i  
soci, presenti. Tutti i quali,  
quali da me interrogati han-  
no risposto unanimi di essere  
conforme alla loro volontà, per  
essi tutti firmare con un  
notario delegando i signori  
presenti. Il Procuratore  
Vompe ha detto che accetta di provvedere per le pub-  
blicazioni prescritte dagli articoli 90  
93-98 e 221 del codice di Commer-  
cio, ed fare tutte le pratiche neces-  
sarie per la legale e completa co-  
stituzione della Società autogra-  
fando inoltre ad accettare tutte  
le aggiunte, rettifiche e varianti che  
sugli statuti o introdotte dal Tribunale  
di Genova, ciò fatto. A questo atto  
hanno tutti i soci sottoscritto  
alla generale dei soci per deliberare.

e in quanto fare del caso e per  
adattare alla nuova delle  
reche sociali, e invariando l'otto  
lo liquor bancario sempre e il  
foglio a firmare in margine  
giunta l'art. 43 e il 11. 1.° abruca  
della vigente legge sul notariato 23  
Maggio 1879, e che pure fu tale  
letto come sopra ed approvato. +  
e approvato cancellature delle pa-  
role partiti all'art. 10; obbligazioni  
a cui si sostituisce la parola operazioni  
all'art. 18; quattro invece di otto  
all'art. 49 ed altro parte co-  
muni invece di sempre cancella-  
ure. Fatto

A avanti stato atteso in parte X  
da cui ed in parte da persona di  
mia futura di cont. con multa  
L.° facciata, comprese le otto  
sempre finali, meno base cinque  
sore del fogli di carta semplice  
a loro figli dettoli 228 del co.  
Due di commercio e 13 della legge  
14 luglio 1887 sul bollo e Registro.

IL CONSERVATORE delegato  
SANTOSTASI Dr. Alessandro





all'originale formato:

Gyrene D. Donat  
D. Giuseppe Abbondia  
Dante Canonic Pietro  
Fulvio ~~Giuseppe~~  
D. M. C. C.  
Gaetano Vigario  
Maurice Giuseppe  
Guglielmo Sanguis  
Gazzera Edoardo Battista  
Moro Domenico  
Cagliero Carlo  
Pia Stefano  
Grimaldi Stefano  
Dotta Matteo  
Staviano W. Calandri Bernabè  
Quina copia al Porra Stefano  
Lignor Dante con Donato Domenico  
vivo Pietro il 16  
Gazzera Paolo  
Biondi Giorgio  
Fot. Giuseppe Barin  
Carlo Montezemolo  
Giovanni Sguerra Notaro

Qu<sup>wo</sup> P  
Lign<sup>wo</sup> P  
Gazz<sup>wo</sup> 0.50  
Pia<sup>wo</sup> 0.50  
11.00  
Gyrene

Novembre 1899  
Gyrene



Riscossi diritti con bolletta

n° 752 del 14-08-2006



**— ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE • CUNEO —**

La presente copia in fotocopiazione, che consta di 11 mezzi fogli utilizzati per 24 facciate, è conforme all'originale conservato in questo Archivio Notarile.

Allegati omessi per volontà del richiedente  
Cuneo, 17-08-2006

IL CONSERVATORE delegato  
SANTOSTASI Dr. Alessandro

*Santostasi*

